



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dal decreto legge 6.12.2011 n.201;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.P. n° 22986 dell'8/10/1982, con cui è stata rilasciata al laboratorio "TECNO PIEMONTE" SpA di Lenta (VC) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni;

Visti gli ulteriori rinnovi e da ultimo il D.P. n. 441 del 10.11.2017 con efficacia fino alla data del 9.11.2022;

Vista la richiesta di estensione dell'autorizzazione alla certificazione delle prove facoltative sui materiali compositi fibrorinforzati e loro componenti, ai sensi della Circolare n. 7617/2010, presentata dal predetto laboratorio successivamente all'emissione del decreto di rinnovo;

DECRETA

Art.1 – l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, rilasciata al laboratorio "TECNO PIEMONTE" SpA – Statale Valsesia 20 – 13035 LENTA (VC) con Decreto n° 441 del 10/11/2017 valido fino al 9/11/2022, è estesa alle prove facoltative sui materiali compositi fibrorinforzati e loro componenti;

Art.2 – L'attività di esecuzione e certificazione delle prove di cui sopra è soggetta alle medesime condizioni di cui al Decreto n° 441 del 10/11/2017, compreso il periodo di validità.

Art.3 – Il rinnovo dell'autorizzazione alle prove facoltative predette potrà essere richiesto, ove permangano le condizioni, contestualmente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione principale.



IL PRESIDENTE
Massimo SESSA